

DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI ROMA

UFFICIO TERRITORIALE DI: POMEZIA

Registrazione di Atto Privato

Il 21/05/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJV , serie 3 , numero 501

data di stipula: 02/05/2026

ident.vo telematico: TJV26L000501000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 18399601006

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

18399601006				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 96,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
per adeguamento statuto
della Associazione
“ASD Football club next gen”
con sede in Anzio(RM) via Breschi 29/a
codice fiscale 18399601006’

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 2 del mese di maggio alle ore 16.30, in prima convocazione, si è riunita in Anzio (RM), presso la sede sociale, l'assemblea dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del presidente
- 2) approvazione statuto sociale adeguato alle nuove normative,
- 3) varie ed eventuali

Assume la presidenza il signor Guida Giuseppe, che vista la regolare convocazione della riunione e la presenza, anche tramite delega, di tutti i soci, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario il signor Onori Luigi.

Il Presidente dell'assemblea informa i soci che dal 1 luglio 2023 é entrato in vigore il D.lgs.36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002.

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche é necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo statuto della Associazione conforme alla nuova legge.

Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno,

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

Dopo breve discussione e chiarimenti delle richieste di alcuni soci, l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea alla unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e comunicare il nuovo testo a tutti gli organismi sportivi cui é affiliata l'Associazione.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Sono le ore 18,00 dal che il presente verbale che letto viene approvato e sottoscritto.

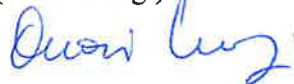
Il Presidente

(Guida Giuseppe)



Il Segretario

(Onori Luigi)



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Pomezia	
N.	501
Serie	3
Data	21/05/2026
REGISTRATO CON EURO	
296,00	
IL DIRIGENTE	

(duecentoventisei/00)

L'ADDETTO (*)
Maria BORRI

Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. - Costituzione

Con atto registrato in data 04/02/2026 è stata costituita l'associazione denominata **ASD FOOTBALL CLUB NEXT GEN** - L'associazione intende conformarsi al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e assumere la qualifica di associazione di promozione sociale. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o con la locuzione Ente del terzo Settore.

Art. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile, nel D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica sotto la denominazione di **FOOTBALL CLUB NEXT GEN ASD ETS APS** (d'ora in poi "Associazione"),

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", nonché della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica" o "ASD".

L'Associazione ha sede in ...ANZIO CAP 00042 Via Brescia^{29/a}

La modifica della sede dell'associazione all'interno del medesimo comune potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente Statuto. Tuttavia, tale modifica dovrà essere annotata nello Statuto e dovrà essere comunicata alla FIGC ed alla LND per l'aggiornamento del dato.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività statutarie, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, o del CIP per l'attività paralimpica, nonché agli Statuti ed alle Norme delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopi e finalità

Articolo 2 - Scopo e Attività

1. L'Associazione, è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, è un ente del Terzo Settore (ETS) non persegue fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale. L'Associazione intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a norma dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2021, salvo che questo sia imposto dalla legge.
3. Attività di Interesse Generale: L'Associazione esercita in via stabile e principale le seguenti attività (ai sensi dell'art. 5 CTS e art. 7 D.Lgs. 36/2021):
 - a. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lett. t, D.Lgs. 117/17);
 - b. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k, D.Lgs. 117/17);



- c. Educazione, istruzione e formazione professionale (art. 5, comma 1, lett. d, D.Lgs. 117/17).
4. Nello specifico, l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del calcio A 11 e del calcio a 9/7/5- calcetto. L'Associazione formulerà domanda di affiliazione alla FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI e si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
5. Attività Diverse: L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale. L'Associazione **potrà quindi** partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della F.I.D.A.L., indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica **DELLE DISCIPLINE DELL'ATLETICA LEGGERA**.

3. Attività di Interesse Generale:

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva nell'ambito calcistico ed eventualmente in tutte le discipline sportive che verranno definite dal Consiglio Direttivo, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI, dal CIP per l'attività paralimpica, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dalla Lega Nazionale Dilettanti nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI o CIP. L'associazione potrà anche organizzare, con prevalente destinazione a bambini e ragazzi, eventi sportivi e centri estivi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva, stage di approfondimento o perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della FIGC nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o CIP.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali all'attività principale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di gestione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive con le relative attività accessorie e complementari, nei limiti definiti dalle norme vigenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

L'associazione potrà accettare erogazioni liberali o donazioni da altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio.

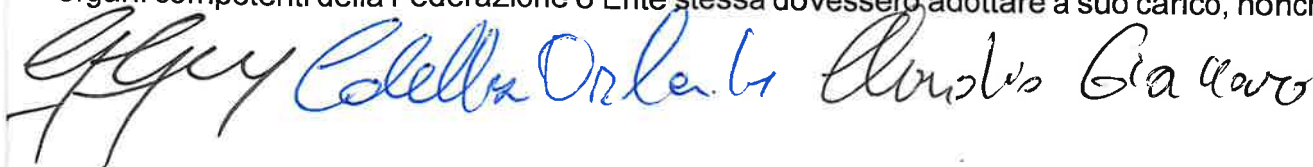
Art. 3 - Colori dell'associazione

I colori dell'associazione sono **Bordeaux-Azzurro**

Art. 4 - Affiliazione

1. L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla FIGC e/o ad Enti di Promozione Sportiva. L'Associazione accetta e si impegna a rispettare lo statuto e i regolamenti delle Federazioni e degli Enti a cui si affilia, nonché le norme del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva alla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e le Norme. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione o Ente stessa dovessero adottare a suo carico, nonché



le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle entrate di cui all'art.6, è formato dai contributi versati dagli associati all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede a qualsiasi titolo ed in ogni caso da qualsiasi provento, bene o diritto che abbia un valore patrimoniale ottenuto nel corso della propria attività nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 6 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche degli associati;
- b) quote di iscrizione;
- c) contributi ordinari o straordinari degli associati;
- d) eventuali contributi del CONI, del CIP, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di altre Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
- f) eventuali proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 2;
- g) eventuali contributi, liberalità, donazioni e lasciti di privati o enti pubblici.

Art. 7 - Anno associativo

L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno solare successivo.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità Istituzionali o accantonato a riserva.

Art. 8 - Associati

Possono essere associati tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, partecipano alle attività associative.

Associati possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irrepreensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due associati presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

Art. 9 - Domanda di ammissione

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su richiesta dell'aspirante associato. Il consiglio direttivo può negare l'ammissione solo per gravi e giustificati motivi. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo, lo Statuto e le Norme delle Federazioni o Discipline associate o Enti di promozioni a cui l'Associazione è affiliata.



Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 – Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati sono tenuti a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e gode dell'elettorato attivo e passivo, quest'ultimo limitatamente ai maggiorenni. Conformemente ai principi affermati nell'art. 7, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2021, il minore esercita il diritto di partecipazione e voto mediante il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale. Questo in virtù del rispetto del Principio di Democraticità e Uguaglianza dell'ordinamento interno, sancito dalla Riforma dello Sport che sancisce pari opportunità a tutti gli associati, nonché l'osservanza dei principi di Democraticità previsti dagli Statuti del CONI e CIP, rispettivamente agli articoli 29 e 33, in termini di lealtà sportiva, osservazione dei principi, delle norme e le consuetudini sportive del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.

Gli associati, hanno diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione secondo la disciplina contenuta nel regolamento interno e nella regolamentazione specifica dell'ordinamento sportivo e della F.I.G.C. nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva della rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI o CIP.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto a candidarsi alle cariche dell'associazione.

Art. 11 - Cessazione della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

a) recesso;

b) morosità. L'associato che non versi la quota associativa nei termini previsti e non vi provveda nemmeno dopo il sollecito ricevuto dal consiglio direttivo perde la sua qualità di associato con decorrenza dall'inizio del periodo in relazione al quale non è stata versata la quota associativa. Durante il periodo in cui persiste la morosità, l'associato non può esercitare i diritti spettanti all'associato.

c) per esclusione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o di comportamenti contrari alla legge e/o alle norme federali e/o regolamentari e/o comunque lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'associazione. L'esclusione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata, dopo aver ascoltato l'associato interessato qualora lo abbia richiesto.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

art. 12 - Tesserati dell'Associazione

Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive di cui al precedente articolo 2 devono essere tesserati alla FIGC o alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui l'associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.

Il tesseramento avverrà per mezzo dell'associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l'associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FIGC o dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento.

Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. The first signature on the left is partially obscured and appears to be 'G. G. y'. The middle signature is 'Gabella Orsello'. The signature on the right is 'Claudio Giannaro'.

Tutti i tesserati dell'associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

art. 13 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo facoltativo)

Art. 14 - Assemblea degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all'assemblea. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione, inviata agli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario ed in tutte le altre ipotesi previste dallo Statuto, nonché ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo su materie non di competenza della assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua attenzione, che non siano devolute all'assemblea ordinaria;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione nonché sulla trasformazione, fusione con altra/e Associazione/i o sulla scissione o conferimento di azienda.

Art. 15- Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Gr. 4 Colletta Orlando Antonio Giannaro

L'assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di svolgimento della assemblea sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione assembleare.

Art. 18 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 4 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri, salvo maggior numero stabilito dall'Assemblea ordinaria, ed è composto soltanto da Associati. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo, eletto dalla assemblea ordinaria, rimane in carica quattro [salvo diversa indicazione] anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione almeno due giorni prima della riunione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto il ruolo di segretario. Gli associati hanno diritto di prendere visione dello stesso.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza del componente che nel corso dell'esercizio sociale sia risultato assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, salvo quanto previsto dal comma successivo, deve essere convocata l'assemblea degli associati per surrogare i mancanti.

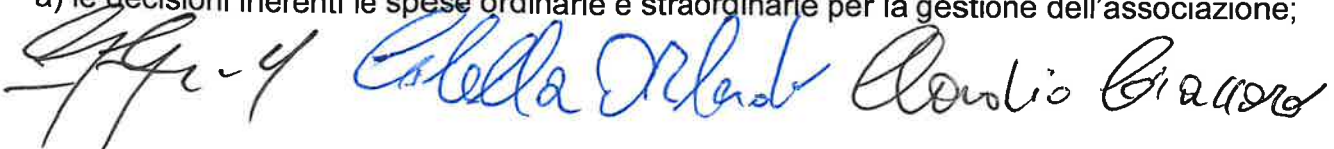
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei componenti ed in ogni caso quando restino in carica meno di tre componenti. In tal caso, il presidente ed, in subordine, il vicepresidente, il consigliere più anziano anagraficamente dovranno convocare, entro 15 giorni, l'assemblea per la elezione del nuovo consiglio direttivo, che avverrà secondo le previsioni dell'assemblea ordinaria.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono in alcun modo ricoprire cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'associazione;



- b) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- c) redigere il bilancio o il rendiconto da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati;
- g) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- h) le decisioni inerenti la stipula, la modifica e la cessazione di contratti, la definizione dei relativi trattamenti economici e di eventuali rimborsi spesa, nonché la direzione dell'eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione ivi inclusi i lavoratori sportivi;
- i) l'instaurazione e la regolamentazione di rapporti per lo svolgimento delle prestazioni sportive dei volontari, ivi incluse le decisioni in merito alle tipologie di spese e le attività che possono essere oggetto di rimborso, nonché le condizioni e i limiti massimi dei rimborsi stessi.
- l) la fissazione delle quote sociali;
- m) la facoltà di nominare, anche tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- n) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità "da remoto", a condizione che vengano rispettati i principi di democraticità, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.

E' consentito al Consiglio direttivo far partecipare, previa delibera a maggioranza, uno o più consulenti qualora la relativa competenza sia opportuna ai fini degli argomenti da trattare.

Art. 21 – Il Presidente – Vicepresidente – Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario qualora nominato o, in sua assenza, il consigliere delegato dal Consiglio direttivo redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il bilancio o il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 22 bis - Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo facoltativo)

GG. - 4 Colloca Ordine Claudio Graciano

I Revisori dei Conti (tre Effettivi e due Supplenti) sono eletti dall'Assemblea Ordinaria. Per l'elezione alla carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore. Il Componente che tra quelli Effettivi riporta il maggior numero di voti validi è il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Art. 23 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra associati e tra associati e associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Proviviri nominati dall'Assemblea dei soci ogni anno. In caso di mancata nomina, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente.

Art. 24 – Durata – Scioglimento – Fusione – Scissione – Conferimento di azienda

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati, con esclusione delle deleghe. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 25 PATRIMONIO

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 31 del presente statuto.

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 26 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e delle Norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine le norme del Codice civile.

Art. 27 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione se non già iscritta, si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione integra l'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 28 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore.